

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 24.05.2021

## AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza Sele Picentini

## **STAZIONE APPALTANTE**

Comune di MONTECORVINO ROVELLA

## Atti di gara n. 2021/018

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA PER
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CIG: 8673839660 - CUP: G79J20001490005

#### 1. PREMESSE

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla *Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini* (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del *Comune di Montecorvino Rovella* (Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto l'affidamento in *Concessione degli interventi di efficientamento energetico e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione*.

La presente procedura di gara è stata disposta:

- Con determina a contrarre del <u>Responsabile dell'Area Tecnica 1 del Comune di Montecorvino Rovella n. 193 del 18.03.2021</u>, per mezzo della quale sono stati definiti i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione/valutazione;
- Con determina del <u>Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 394 del 17.05.2021 (Reg.Gen.)</u>, per mezzo della quale sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente Bando/Disciplinare.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del *Comune di Montecorvino Rovella (SA)*.

#### CIG: 8673839660 - CUP: G79J20001490005

Stazione Appaltante	Comune di Montecorvino Rovella
Ufficio	Area Tecnica 1
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Giovanni PEDUTO
Indirizzo	Piazza P. B. Giovanni da Montecorvino - Montecorvino Rovella (SA)
Telefono	089 8021638
PEC	protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la "PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE" alla quale è possibile accedere come di seguito specificato:

1) direttamente sul portale APPALTI E CONTRATTI all'indirizzo:

#### https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

 cliccando sull'apposito banner disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini all'indirizzo:

#### www.cucselepicentini.it

3) attraverso il sito internet del Comune di Bellizzi all'indirizzo:

https://comune.bellizzi.sa.it/ - sezione Centrale Unica di Committenza Sele Picentini

NB. Per poter partecipare alla procedure di gara l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione "AREA RISERVATA - Registrati". La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all'AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all'atto della PRIMA REGISTRAZIONE.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

## 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Modulistica;
- Documentazione tecnica di cui all'art. 23 commi 14 e 15 del Codice composta da:
  - Progetto di fattibilità (Proposta del promotore)
    - DOSSIER 1 Elaborati descrittivi
    - DOSSIER 2 Elaborati grafici stato di fatto
    - DOSSIER 3 Elaborati grafici Stato futuro

La documentazione di gara, <u>ad esclusione della documentazione tecnica</u>, è disponibile sulla <u>PIATTAFORMA E-</u>

<u>PROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE</u> di cui al precedente art. 1. Inoltre la stessa è disponibile anche sul sito internet della Amministrazione Aggiudicatrice agli indirizzi <u>www.comune.bellizzi.sa.it</u> - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - e www.cucselepicentini.it.

La documentazione tecnica posta a base di gara (PROGETTO DI FATTIBILITA') è, invece, disponibile sulla piattaforma DROPBOX alla quale si accede attraverso il sequente link:

https://www.dropbox.com/sh/kzjpbt2xy5mfu7l/AAB82b4kG8\_j68JYK2SSkx4Va?dl=0

#### 2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione <u>di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT</u>, almeno <u>8 (OTTO)</u> giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. <u>Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana</u>.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno <u>5 (CINQUE)</u> giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, durante la fase di espletamento della procedura di gara, attraverso la PIATTAFORMA E-PROCUREMENT e, successivamente al completamento della procedura di gara, trasmesse all'indirizzo PEC indicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La *concessione* è costituita da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente suddividere in lotti funzionali.

Il *quadro economico sintetico*, come meglio riportato negli allegati progettuali, risulta composto nel seguente modo:

VOCE	DESCRIZIONE IMPORTO			
-	QUOTA CORRISPETTIVO ENERGIA	€	86.600,00	
-	CANONE ESERCIZIO E GESTIONE	€	48.500,00	
-	CANONE AMMORTAMENTO INVESTIMENTI	€	98.900,00	
A1	CANONE CONCESSIONE ANNUO BASE D'ASTA	€	234.000,00	
-	IVA - 22%	€	51.480,00	
-	CANONE CONCESSIONE ANNUO A BASE D'ASTA	€	285.480,00	
A2	CANONE CONCESSIONE A BASE D'ASTA PER 20 ANNI	€	4.680.000,00	

-	IVA - 22%	€	1.029.600,00			
	TOTALE A - CANONE CONCESSIONE A BASE D'ASTA PER 20 ANNI - (INCLUSO IVA)	€	5.709.600,00			
B1	IMPORTO LAVORI	€	1.192.244,00			
B2	ONERI SICUREZZA	€	18.000,00			
	TOTALE B - LAVORI	€	1.210.244,00			
C1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 2 LEGGE 50 DEL 18/04/2016	€	14.500,00			
C2	SPESE TECNICHE PER PRIME INDICAZIONI DEI PIANI DI SICUREZZA - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€	12.100,00			
С3	SPESE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	18.000,00			
C4	INARCASSA CONTRIBUTO CNPAIA 4%	€	1.204,00			
C5	SPESE DI GARA	€	33.000,00			
C6	IMPREVISTI	€	35.000,00			
C7	SPESE TECNICHE ART. 183 COMMA 9 LEGGE 50 DEL 18/04/2016 (PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE IN FASE DI GARA - DA CORRISPONDERE ALL'AGGIUDICATARIO IN CASO DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE)	€	12.000,00			
	TOTALE C - SOMME A DISPOSIZIONE					
B+C	TOTALE INVESTIMENTO NETTO IVA	€	1.336.048,00			

	(costi interni del proponente da rimborsare da parte dell'aggiudicatario)					
VOCE	DESCRIZIONE	IM	PORTO			
C8	SPESE TECNICHE ART. 183 COMMA 9 LEGGE 50 DEL 18/04/2016 (PROGETTO DI FATTIBILITA' DA CORRISOPONDERE AL PROMOTORE)	€	21.000,00			
	TOTALE IMPORTO COSTI AZIENDALI NETTO IVA	€	21.000,00			

Con riferimento al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici, adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008, le lavorazione di cui al presente appalto hanno il seguente codice CPV:

			Importo totale	€ 4.680.000,00
1	Gestione di impianti elettrici	65320000-2	р	€ 4.680.000,00
n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo

La <u>remunerazione</u> della concessione è costituita dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto del contratto.

La stazione appaltante, in conformità all'art. 180, comma 4, del D.lgs n. 50/2016, ha previsto l'erogazione di <u>un canone annuale</u> per l'intera durata della concessione, pari ad <u>€ 234.000,00</u>, come specificato nel Quadro Economico innanzi riportato.

Il *valore della concessione*, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è calcolato sulla base degli introiti per il numero di anni dell'affidamento, ed è quindi stimato presuntivamente in *€ 4.680.000,00 (IVA esclusa)*.

L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D.lgs n. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

## 4. DURATA, OPZIONI E RINNOVI

## 4.1 Durata

La durata dell'affidamento è pari a **VENTI (20) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna sotto riserva di legge.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

<u>È vietato</u> ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

<u>È vietato</u> al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

<u>È vietato</u> al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi <u>è vietato</u> partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) <u>nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto)</u>, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

<u>Per tutte le tipologie di rete</u>, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

<u>Sono esclusi</u> dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. <u>Sono comunque esclusi</u> gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della I. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr.

Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel *protocollo di legalità/patto di integrità*, *qualora previsto*, costituisce *causa di esclusione* dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

#### 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, <u>a pena di esclusione</u>, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### 7.1 Requisiti di idoneità

a) <u>Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.</u>

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) <u>Fatturato globale minimo annuo,</u> riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, pari ad <u>€</u> <u>468.000,00, IVA esclusa</u>, ovvero pari a n. 2 (due) volte l'importo del canone annuale a base d'asta, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto data la rilevanza e la delicatezza del servizio;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- b) <u>Fatturato specifico minimo annuo</u> nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, pari ad <u>€ 234.000,00, IVA esclusa</u>, ovvero pari all'importo del canone annuo a base d'asta. Il settore di attività è la gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica. Tale requisito è richiesto data la rilevanza e della delicatezza del servizio.
  - La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice:
  - se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme degli enti medesimi; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono esibire le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
  - se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da <u>meno di tre anni</u>, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

#### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente, nell'ultimo triennio, deve:

Essere titolare di almeno n. 1 contratto analogo, ovvero un contratto pluriennale (almeno n. 15 anni) di progettazione lavori (ampliamento/adeguamento/efficientamento/miglioramento), gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica, in corso di regolare esecuzione o concluso regolarmente, per un impianto di almeno n. 2.000 punti luce;

- <u>Essere titolare di almeno n. 3 contratti analoghi</u>, ovvero contratti pluriennali (almeno n. 15 anni ognuno) di progettazione lavori (ampliamento/adeguamento/efficientamento/miglioramento), gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica, in corso di regolare esecuzione o conclusi regolarmente, per impianti di almeno n. 6.000 punti luce complessivi;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) <u>Essere una Società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della UNI CEI 11352:2014, (Decreto legislativo 4 Luglio 2014 n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 maggio 2015), iscritta nel registro TEE (titoli di efficienza energetica) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (https://www.mercatoelettrico.org/it/Mercati/TEE/OperatoriRegistroTEE.aspx).</u>
- c) <u>Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015</u>, per progettazione e gestione del servizio di pubblica illuminazione con realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia elettrica (essendo la stessa una dei requisiti richiesti dalla UNI CEI 11352:2014).
- d) Possesso della certificazione ISO 14001:2015 con scopo certificativo inerente l'oggetto della presente procedura;
- e) <u>Possesso della certificazione ISO 50001:2011</u>, considerata la tipologia di concessione ed essendo uno dei requisiti richiesti dalla UNI CEI 11352:2014;
- f) <u>Avere, nel proprio organico, un EGE certificato</u> ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 (Decreto legislativo 4 Luglio 2014 n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015).

#### 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

<u>I requisiti relativi all'idoneità</u> (punto 7.1 del presente disciplinare) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

<u>I requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo</u> (punto 7.2 e 7.3 del presente disciplinare) devono essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di <u>raggruppamento temporaneo verticale</u> il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel <u>raggruppamento misto</u> si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti ulteriori tecnico professionali riquardanti il possesso di certificazioni sono posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il <u>requisito relativo all'idoneità</u> deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I <u>requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale</u>, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### 7.6 Requisiti di costruzione

I lavori possono essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- a) direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate. Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori. Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
- b) tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti che eseguono i lavori dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010 anche dei requisiti sotto descritti:

## CATEGORIA PREVALENTE OG10 - Classifica di importo III

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. d), e), f), g) i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Al sensi dell'art. 92 comma 3 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo verticale di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. d), e), e g), i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

#### 7.7 Requisiti di progettazione

Nel caso in cui il concessionario intende dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010. I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 46 c. 1 lett. a), b),c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- a) l'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e), del quale il concorrente intende avvalersi;
- b) l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016, applicando le disposizioni dell'art. 48 D Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008).

## Requisiti di ordine generale per i professionisti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- le cause di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando preferibilmente il modello DGUE allegato al presente disciplinare.

#### Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti.

I professionisti incaricati della progettazione devono

- possedere l'iscrizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., negli appositi albi/ordini professionali di appartenenza;
- avere espletato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione (definitiva e/o esecutiva) relativi alla <u>categoria professionale IB.08</u> (cfr DM 17.06.2016 ID Opere) per un importo complessivo lavori pari almeno all'importo dei lavori relativi all'investimento di progetto, e precisamente <u>€ 1.210.244,00</u>; i servizi dovranno essere stati approvati dalle relative pubbliche amministrazioni nel triennio (2018-2019-2020);

Il concorrente, al fine di documentare il requisito richiesto dovrà produrre la dichiarazione di cui al modello <u>DGUE</u> allegato al presente disciplinare. I servizi valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che:

- a) il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- b) i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto non devono trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 24, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara;
- c) si applicano le disposizioni dell'art. 24 c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 263/2016.

## 7.8 Ulteriori indicazioni

I concorrenti che non eseguono direttamente i lavori ma eseguono la sola progettazione essendo in possesso dei relativi requisiti devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi. I lavori saranno affidati nel rispetto degli art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti che non eseguono direttamente né i lavori né la progettazione devono possedere i requisiti previsti e devono alternativamente dichiarare, in sede di offerta:

- di avvalersi di progettisti qualificati;
- di partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all'art. 46 c. 2 lett. a), b), c), d) e) f) del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, <u>a pena di nullità</u>, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, *a pena di esclusione*, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei reguisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, <u>mediante soccorso istruttorio</u>, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo, <u>nei limiti previsti</u> <u>dalla norma</u>, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto  $\underline{\dot{e}}$  <u>vietato</u>.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Trova altresì applicazione l'art. 174 del D.lgs n. 50/2016

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1. <u>una garanzia provvisoria</u> (Ente beneficiario Comune di Montecorvino Rovella), come definita dall'art. 93 del Codice, <u>pari a 2% del valore dell'investimento</u>, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La *garanzia provvisoria è costituita*, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (Comune di Montecorvino Rovella);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
- <a href="http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf">http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf</a>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di *garanzia fideiussoria*, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31 .Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«*Allegato A Schemi Tipo*», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere <u>sottoscritte</u> da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere <u>prodotte</u> in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.
   22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia dal contraente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo <u>è ridotto</u> secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

<u>È sanabile</u>, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

<u>È sanabile</u>, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

*Non è sanabile* - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo <u>non è obbligatorio</u>. La mancata effettuazione del sopralluogo <u>non è causa di esclusione</u> dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può comunque essere effettuato inoltrando apposita comunicazione/richiesta all'indirizzo PEC del RUP indicato al punto 1 del presente Bando/Disciplinare.

#### 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, <u>a pena di esclusione</u>, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a <u>€ 140,00</u> secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18. dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara"e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "inserita" nelle apposite sezioni della piattaforma digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.

# Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 28.06.2021

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 15 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste n. TRE "buste digitali" relative, rispettivamente, a:

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica
- Offerta economica

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere

Si raccomanda di verificare, in tempo utile, le dimensioni massime (in termini di byte) che il singolo file, ovvero l'intera documentazione, deve avere per poter essere utilmente caricata nella relativa sezione della piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice <u>per 180 giorni</u> dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante *procede all'esclusione* del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta digitale "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP

#### 15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazionerichiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

## Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in allegato, secondo quanto di seguito indicato.

1. <u>Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore</u> Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

## 2. Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.ll concorrente, *per ciascun ausiliaria*, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

#### <u>In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D</u>

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### 3. Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### 4. Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### 5. Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

#### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
    assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
    servizi/fornitura;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o

influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- e) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- f) [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della 1. 190/2012] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ............................... oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di .................;

## Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- g) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- h) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- j) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

## 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- c) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

## 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- <u>in caso di RTI costituito</u>: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- <u>in caso di RTI costituendo</u>: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### 16. CONTENUTO DELLA "OFFERTA TECNICA"

Nella busta digitale "<u>Offerta tecnica</u>" deve essere contenuta, la descrizione dell'offerta migliorativa relativa agli elementi e sub-elementi qualitativi di cui alla tabella del presente disciplinare.

In particolare i concorrenti, al fine di illustrare e documentare in maniera completa e dettagliate le rispettive offerte tecniche, dovranno produrre:

- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA in grado di illustrare la qualità progettuale e le caratteristiche dell'intervento
- <u>RELAZIONE TECNICA dei servizi/forniture offerti predisposta con riferimento a quanto specificato nel successivo</u> articolo 18.

N.B.: l'inserimento di qualsiasi prezzo nel computo metrico e/o nel quadro di raffronto dell'offerta tecnica, anche per mero errore, comporterà l'inevitabile automatica esclusione del concorrente.

Si precisa che <u>tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica</u>, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal <u>rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore</u>. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. <u>Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere, inoltre, sottoscritta, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato.</u>

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP

## 17. CONTENUTO DELLA "OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta digitale "Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- a) RIBASSO (in giorni interi) sul tempo utile per ultimare progettazione defintiva;
- b) RIBASSO (in giorni interi) sul utile per ultimare progettazione esecutiva;
- c) RIBASSO (in giorni interi) sul tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nella concessione
- d) RIBASSO (in percentuale) sul canone annuo previsto a base di gara.
- e) <u>Piano Economico e Finanziario</u>: Il concorrente deve presentare, <u>a pena esclusione</u>, il Piano Economico e Finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966

Devono essere, inoltre, indicati la <u>stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro</u> di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, connessi con l'attività d'impresa e che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, <u>la stima dei costi della manodopera</u>, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta tempo e l'offerta prezzo devono essere predisposte esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste.

Si precisa e si prescrive:

- a) che la dichiarazione di offerta economica, <u>a pena di esclusione</u> dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, <u>a pena di esclusione</u>, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- b) Le cifre ammesse per l'offerta economica sono fino alla terza cifra decimale.
- c) Le cifre ammesse per l'offerta tempo sono senza decimali.
- d) Sono escluse offerte in aumento o condizionate.
- e) In caso di parità troverà applicazione l'istituto del sorteggio come previsto dal successivo articolo.
- f) Sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP

#### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	Max 70
Offerta tempo	Max 15
Offerta prezzo	Max 15
TOTALE	100

## Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante NON AUTORIZZA la presentazione di varianti ai sensi dell'art. 95 - c.14 del d.lqs 50/2016.

<u>I requisiti minimi che la proposta deve rispettare e le modalità di presentazione della stessa sono specificate all'interno dell'illustrazione dei parametri di valutazione.</u>

<u>Successivamente sarà onere della stazione appaltante richiedere all'affidatario della concessione la presentazione degli</u> allegati progettuali a completamento/integrazione dell'elaborato esecutivo posto a base di gara.

#### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX												
	Valore tecnico, funzionale ed		1.1	Rilievo tecnico situazione esistente, qualità e completezza dell'analisi sull'attuale situazione dell'illuminazione pubblica comunale	9														
	ambientale del progetto di fattibilità		1.2	Qualità e tecnologia dei sistemi offerti per la pubblica illuminazione	12														
1	tecnica ed economica e dei	55	1.3	Efficienza luminosa dei moduli/punti luce (espressa in lm/W) in rapporto al progetto	12														
	lavori da eseguire sugli impianti di		1.4	Qualità e caratteristiche degli interventi e dei servizi offerti sugli impianti	12														
pubblica illuminazione		1.5	Entità del risparmio energetico stimato		10														
2 Brevetti e garanzie	ie 5 2.2	2.1	Possesso del brevetto relativo agli apparecchi proposti per l'impianto di pubblica illuminazione			1													
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2.2	Garanzia dei prodotti relativi agli apparecchi di Illuminazione (≤ 60 mesi = 1 punto - > 60 mesi = 2 punti)			2
		2.3	Impegno alla fornitura dei componenti dei sistemi luce per i 10 anni successivi alla scadenza del contratto al miglior prezzo di mercato			2													
				3.1	Possesso di certificazione ai sensi della norma BS OH-SAS 18001:2017			1											
Organizzazione 3 dell'operatore economico	Oraanizzazione		3.2	Project Manager certificato all'interno del gruppo li Lavoro			1												
	'operatore10Possesso di uno strumenconomico3.3che utilizza tecniche non di	Possesso di uno strumento di misura certificato che utilizza tecniche non distruttive per controllo e collaudo dei sostegni metallici (pali)			1														
		3.4	Tecnici qualificati ai sensi della UNI EN ISO 9712:2012 all'interno del gruppo di lavoro, al fine di procedere con le verifiche di cui al punto 3.3			1													

TOTALE		70		
	3.7	Possesso di certificazione di Rating di legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n.24075 del 14/11/2012 e s.m.i. I punti saranno assegnati come di seguito specificato: Possesso di almeno 1 STELLETTA = 1 PUNTO Posizioni intermedie tra 1 e 3 STELLETTE = 2 PUNTI Possesso di 3 STELLETTE = 3 PUNTI	 	3
	3.6	Aver maturato, nel triennio precedente (2018-2019-2020), titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), accreditati dal GSE per la realizzazione di progetti di efficienza energetica dell'illuminazione pubblica  (≤ 1000 TEE = 1 punto - > 1000 TEE = 2 punti)	 	2
	3.5	Possesso di Dichiarazione/Attestato rilasciato da ente terzo per utilizzo della norma ISO 10005:2007 per la stesura dei Piani di Qualità Aziendali	 	1

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (offerta economica), si specifica quanto segue:

N.	CRITERI DI	PUNTI		\SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
, , , ,	VALUTAZIONE	MAX		(000 0 21 0 200	MAX	MAX	MAX
		4.1	Ribasso (in giorni) sui tempi di esecuzione del progetto definitivo		4		
4	4 Offerta tempo	15	4.2	Ribasso (in giorni) sui tempi di esecuzione del progetto esecutivo		5	
		4.3	Ribasso (in giorni) sui tempi di esecuzione dei lavori		6		
5	Offerta prezzo	15	Ribass	so percentuale sull'importo a base d'asta		15	
	TOTALE					30	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento *pari a 40 punti* per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente *sarà escluso* dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## Indicazioni per la predisposizione dell'offerta tecnica

## OFFERTA TECNICA

Dovranno essere prodotti:

- <u>ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI</u> costituenti il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica come previsti dalla vigente normativa ed in coerenza con la documentazione tecnica posta a base di gara;
- <u>RELAZIONE TECNICA</u> descrittiva dei servizi/forniture offerti redatta anche con riferimento a quanto previsto dalla tabella relativa ai criteri/sub-criteri di valutazione, composta da max 20 facciate in formato A4 dattiloscritte con carattere ARIAL 11 ed interlinea 1,25. Nei limiti innanzi detti <u>NON</u> sono compresi la copertina e l'eventuale indice.

## **OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere articolata come di seguito specificato:

<u>TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO</u> - dovrà essere indicato <u>il ribasso offerto</u> (espresso in giorni interi naturali e consecutivi) rispetto al tempo massimo di <u>45 giorni naturali e consecutivi</u> posto a base di gara;

<u>TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO</u> - dovrà essere indicato <u>il ribasso offerto</u> (espresso in giorni interi naturali e consecutivi) rispetto al tempo massimo di <u>30 giorni naturali e consecutivi</u> posto a base di gara;

<u>TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</u> - dovrà essere indicato <u>il ribasso offerto</u> (espresso in giorni interi naturali e consecutivi) rispetto al tempo massimo di <u>720 giorni naturali e consecutivi</u> posto a base di gara.

<u>CANONE ANNUO</u> - dovrà essere formulato <u>il ribasso offerto</u> (espresso in percentuale) rispetto a canone annuo pari ad <u>€ 234.000,00</u> posto a base di gara.

#### 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta TECNICA

A ciascuno degli elementi <u>DISCREZIONALI</u> è attribuito un coefficiente sulla base del metodo *attribuzione discrezionale di* un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Agli elementi <u>QUANTITATIVI</u> è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del *metodo interpolazione* lineare

Agli elementi <u>TABELLARI</u> il punteggio massimo previsto sarà attribuito in relazione al *possesso del relativo elemento* oggetto di valutazione.

## 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta TEMPO e offerta PREZZO

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite seguente formula:

Ci = Ra / Rmax

dove:

**Ci** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

**Ra** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

**Rmax** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

## 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

 $Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + ..... + Cni \times Pn$ 

dove

**Pi** = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
 Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

**Cni** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

**Pn** = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

<u>RIPARAMETRAZIONE</u> - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. <u>"riparametrazione" si applica ai sub-criteri e criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa</u>, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

#### 19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini – in via Roma n. 197, a Bellizzi (SA) – Italia. La data della prima seduta sarà resa nota agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - GARE TELEMATICHE.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti.

Si evidenzia che in relazione alle limitazioni imposte dai provvedimenti nazionali, regionali e locali, finalizzati al contenimento della diffusione dell'epidemia da coronavirus, le singole sedute di gara si svolgeranno a PORTE CHIUSE.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica,a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento (determina) che decide le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

#### **20.** COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al *RUP* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi <u>qià riparametrati</u>, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il

miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dal presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

# <u>Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrazione.</u>

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di *esclusione* da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## 23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute dalla Stazione Appaltate per l'espletamento della presente procedura di gara.

<u>Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese</u> contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### 24. ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente procedura sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Esclusivamente in relazione alla presente procedura la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi, effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

## 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile unico del procedimento

F.to Arch. Giovanni PEDUTO

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza SELE PICENTINI F.to Ing. Pino SCHIAVO